



Allegato A

Dichiarazione di accettazione

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a
dichiara di accettare la candidatura per la nomina a

A tal fine:

Visto il t.u. approvato con d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate;

DICHIARA

A - (dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000):

Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a il

e residente a

via tel.

in possesso del seguente titolo di studio.....

B - (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000):

Barrare le voci che NON INTERESSANO

1. di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;

ovvero, di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (1)

2. che non sussistono:

a) condizioni di non candidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) cause di ineleggibilità previste dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 34/1996 e successive modificazioni nonché quelle ulteriori stabilite dalle leggi vigenti;

c) cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, commi 1 e 4, della l.r. 34/1996 e successive modificazioni nonché quelle ulteriori stabilite dalle leggi vigenti;

ovvero, di ricoprire i seguenti incarichi (2):

FIRMA DEL CANDIDATO (3)

(firma autografa per esteso)

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza

Ancona,

.....
qualifica

.....
nome e cognome

.....
firma



Note:

- 1) Il candidato, pubblico dipendente, ha l'onere di produrre, prima della nomina, l'autorizzazione all'eventuale conferimento dell'incarico da parte della Amministrazione di appartenenza, prevista dall'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", pena la nullità dell'atto di nomina.
- 2) Attesa la complessità delle norme vigenti in materia di ineleggibilità e/o incompatibilità, si consiglia di indicare tutti gli incarichi ricoperti, al fine di non incorrere nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate.
- 3) L'autenticità della sottoscrizione del candidato è garantita con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del d.p.r. 445/2000:
 - dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
 - ovvero:
 - dichiarazione prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e inviata, anche a mezzo posta o via fax, per il tramite del proponente la candidatura.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le rispettive strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti in materia di nomine per le finalità previste dalla legge e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale nomina. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 della citata normativa tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare, cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si riporta il testo dell'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione)

- "1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati.
2. Alla proposta di candidatura sono allegati:
- a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa alla data ed al luogo di nascita, al titolo di studio, all'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, all'accettazione della candidatura, all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'esistenza di eventuali cause di incompatibilità;
 - b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica."

Articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (estratto).

Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1-4, legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475:

- "1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata



di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per

uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) (abrogata);

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della

legge 13 settembre 1982, n. 646.

1 bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche

se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento

di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la

nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse".

Articolo 8 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si riporta il testo dell'articolo 8 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione)

"Art. 8 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle province, i presidenti delle comunità montane, i sindaci e gli

assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;

d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (1).

2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulta accertata con sentenza passata in giudicato

l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.

4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili.

5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle candidature".

(1) Il testo dell'articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è il seguente:

"e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione

speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo".